



# COMUNE DI GRASSOBBIO

## PROVINCIA DI BERGAMO

via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162  
P.E.C.: egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net – suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it  
e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu – ambiente.ecologia@grassobbio.eu  
sito internet: www.grassobbio.eu

Orario di ricevimento:  
Lunedì 16.00 - 17.30  
Martedì 10.00 - 13.00  
Giovedì 10.00 - 13.00

Urbanistica 035.38.43.431  
Ecologia 035.38.43.451  
Telefax: 035.38.43.444

### AREA URBANISTICA ECOLOGIA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. 7308  
ORDINANZA n° 15

Grassobbio, 10.06.2013

A tutti i Residenti e domiciliati  
A tutti i responsabili di cantieri edili e stradali  
Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate  
Ai proprietari di aree verdi urbane incolte  
Ai proprietari di aree verdi industriali dismesse  
Agli Enti Soggetti Pubblici e Privati  
Responsabili delle strutture di viabilità  
Agli Amministratori di condominio  
Ai Consorzi di Bonifica e gestori di canali e rogge  
Al Parco del Fiume Serio  
A tutti gli utenti  
A tutti gli operatori interessati  
**Del territorio comunale di GRASSOBBIO**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE : DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA – PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA ALLERGICA CORRELATA.**

#### IL SINDACO

**Premesso** che la pianta Ambrosia è molto diffusa nel comune di Grassobbio così come nel territorio di competenza dell'ASL di Bergamo;

**Considerato** che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra Agosto e Settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in genere su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva.

**Rilevato** che :

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze,

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Ritenuto**, pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di Settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

**Viste** le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

**Vista** la nota A.S.L. di Bergamo, prot. U0070041/III.7.22 del 21.05.2013, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante;

**Visto** il Regolamento Locale di Igiene approvato con D.G.R. 28.03.1985 ed in particolare agli art. 2.2.1 e art. 2.2.1.1 recanti norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

**Visto** l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.3.98 n. 112;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L.n. n. 689/1981;

#### ORDINA

**a tutti i soggetti in indirizzo di effettuare almeno n° 2 sfalci nelle aree incolte di loro pertinenza con le seguenti modalità:**

- effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.
- Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:  
**1^ SFALCIO : ultima settimana di Luglio,**  
**2^ SFALCIO : tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di Agosto**

**rivolgendo particolare attenzione:**

- alle banchine stradali (sia comunali che extraurbane), che rappresentano la più importante fonte di diffusione dell'Ambrosia;
- alle rotatorie ed agli spartitraffico;
- ai terreni incolti (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione, ubicati in campi coltivati e che generalmente non sono oggetto di sfalcio) ed a quelli ritirati dalla produzione;
- ai terreni coltivati a cereali, dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce spesso uniforme e rigogliosa, ed a quelli coltivati con semine rade;
- alle aree verdi abbandonate;
- ai margini delle aree agricole in generale ed agli argini dei canali e dei fiumi;
- alle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità);
- aree industriali dismesse ed in generale a tutte quelle abbandonate;
- alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini, ecc...)

In alternativa agli sfalci e quando opportuno è possibile effettuare :

- **in ambito agricolo** : trinciatura, diserbo, aratura e discatura
- **in ambito urbano** : pacciamatura ed estirpamento

**Solo in ambito agricolo** è ammesso l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella **prima metà di Agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura.

In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di Settembre.

#### INVITA

La cittadinanza a :

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza,
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

#### AVVERTE

La cittadinanza che :

- chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:  
da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 mq  
da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 mq
- qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo, ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Visto di conformità  
Giuridico-amministrativa  
Dr. Adriano Culasso



IL SINDACO  
Epis Ermengildo

